



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: NO24059 - CIG B452E9F5F7 - Determinazione a contrarre e affidamento, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e ex art 17 D.Lgs. 36/2023, mediante procedura ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sul MePA per la realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia). Impegno di spesa: € 15.225.60 (IVA al 22% inclusa) al bilancio 2024.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2700 del 05/12/2024

Determinazione (DD) n. 2652 del 17/12/2024

Fascicolo 2024.VII/5/1.3 "INTERVENTI"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Papa Alvise, in data 12/12/2024.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 12/12/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 17/12/2024.



COMUNE DI VENEZIA

Direzione Generale
Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree
Servizio Centro Previsione e Segnalazione Maree – Progetti, Sviluppo e Manutenzioni
Responsabile del procedimento: dott. Marco Favaro

PDD 2700del 05/12/2024

Fascicolo 2024/3/2 (Classificazione VII.5.1)

DETERMINAZIONE

OGGETTO: NO24059 - CIG B452E9F5F7 - Determinazione a contrarre e affidamento, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e ex art 17 D.Lgs. 36/2023, mediante procedura ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sul MePA per la realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia). Impegno di spesa: € 15.225.60 (IVA al 22% inclusa) al bilancio 2024.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 30 gennaio 2024 sono stati approvati, per gli anni 2024-2026, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione 3.2 "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione 3.3, "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e i relativi allegati (Allegato 1 "Gestione del rischio Schede Aree/Direzioni" e Allegato 2 "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente");
- con disposizione PG/2024/588720 del 29/11/2024 il Sindaco di Venezia ha attribuito al Dott. Alvise Papa l'incarico di dirigente del Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti, e gli artt. 183 e 191, in materia di impegni di spesa;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 4 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e i relativi allegati;
- il vigente Statuto del Comune di Venezia e in particolare l'art. 17 che disciplina le funzioni e i compiti dei Dirigenti;
- il vigente “*Regolamento di Contabilità*” del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001*”, approvato con DPR n. 62/2013, e il “*Codice di comportamento interno*”, approvato con DGC n. 314/2018, che si applicano, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso DPR n. 62/2013;

RICHIAMATI:

- l'art. 48, comma 3, d.lgs. 36/2023, in forza del quale “*restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*”;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2000) e l'art. 1, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, se disponibili;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ma pari o superiore a Euro 5.000,00=;

RILEVATO CHE:

- la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è considerata problema di preminente interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 16/04/1973, n. 171;
- al Centro Previsione e Segnalazione Maree (in seguito anche CPSM) della Direzione Generale – Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree è stato affidato, tra l'altro, il compito istituzionale di provvedere all'elaborazione delle previsioni di marea a Venezia e di darne tempestiva informazione alla cittadinanza, con particolare attenzione per i fenomeni di alta e bassa marea eccezionali;
- a tale scopo il CPSM si è dotato di due reti di monitoraggio, una principale e una di supporto, dei parametri meteomarinari nel Centro Storico di Venezia, nella sua laguna e nel mar Adriatico nonché di una rete ondometrica;
- per migliorare il livello prestazionale del CPSM, risulta necessario ampliare la rete principale di monitoraggio realizzando una nuova stazione periferica per il controllo del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia);
- l'acquisto in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero ex art. 48, comma 2, d.lgs. 36/2023;
- sul sito www.acquistinretepa.it, Portale Elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione, non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. rispondenti alle esigenze e alle specifiche tecniche del servizio richiesto;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario provvedere ai sensi dell'art. 192 d.lgs 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, al fine di affidare il servizio con le caratteristiche sopra descritte;

- i tecnici del CPSM, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 7, del d.lgs. 36/2023 basandosi sui dati relative a diverse installazioni, hanno eseguito una stima economica per la realizzazione della citata stazione per un importo complessivo pari a € 17.330,00 oltre ad IVA nella misura del 22%
- per l'affidamento del servizio sopra citato, per un importo a base d'asta pari a € 17.330,00 oneri fiscali esclusi (o.f.e.), è stata effettuata la Richiesta di Offerta (RdO), ex art. 71 del d.lgs. 36/2023, n. 4841024 del 18/11/2024 sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) aperta a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)" o che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte conseguano le necessarie abilitazioni ed in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- il criterio di aggiudicazione utilizzato è stato quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;
- entro il termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte:
 1. SIAP+MICROS S.p.A. - Castello Roganzuolo di San Fior (TV), P.IVA 03520550264;
 2. ETG S.r.l. - Scandicci (FI), P.IVA 01914740483;
- il RUP, aperte le "buste amministrative" e verificata la correttezza della documentazione presentata dalle ditte partecipanti, ha proceduto all'apertura delle "buste economiche" da cui risultano le seguenti offerte:
 - ETG - P. IVA e codice fiscale 01914740483, sede legale a Scandicci (FI) con un'offerta pari a € 13.540,00 (IVA al 22% esclusa);
 - SIAP+MICROS S.p.A. - P. IVA e codice fiscale 03520550264, con un'offerta pari a € 12.480,00 (IVA al 22% esclusa);
- il RUP, visti i documenti di offerta generati dalla piattaforma MePa a dimostrare la correttezza delle operazioni eseguite in luogo del verbale di gara, ritenuta l'offerta congrua e conveniente, ha provveduto successivamente all'aggiudicazione provvisoria della gara alla ditta SIAP+MICROS S.p.A. - Castello Roganzuolo di San Fior (TV), P.IVA 03520550264 quale miglior offerente con un'offerta pari a € 12.480,00, oltre ad IVA nella misura del 22% pari a € 2.745,60, per un importo totale di € 15.225,60 per il servizio di cui all'oggetto;

RITENUTO:

- di formalizzare l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta SIAP+MICROS S.p.A. Castello Roganzuolo di San Fior (TV), P.IVA 03520550264 quale miglior offerente;
- di affidare alla su citata ditta SIAP+MICROS S.p.A. Castello Roganzuolo di San Fior (TV), P.IVA 03520550264, il servizio per la realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia);
- che, sulla base delle condizioni economiche offerte dalla predetta ditta, risulti necessario impegnare la somma di € 12.480,00 (più € 2.745,60 per IVA) per l'annualità 2024;

VERIFICATO che la prestazione sopra descritta verrà resa entro 5 giorni lavorativi dall'ottenimento del visto di copertura finanziaria;

DATO ATTO:

- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con d.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
- che è stata acquisita agli atti con PG/2024/598686 del 05/12/2024 la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento, con riferimento all'affidamento in oggetto, trasmessa al sottoscritto in data, come previsto dall'Allegato 1 alla Sottosezione 3.3 del PIAO;

- del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 36/2023;
- del rispetto degli ulteriori principi previsti dalla normativa vigente in materia di scelta dell'affidatario;
- del rispetto del divieto di frazionamento artificioso della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 36/2023;
- del rispetto delle prescrizioni in materia di suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023, considerato che detta suddivisione non è stata operata in relazione al valore contenuto dell'affidamento e alla natura della prestazione richiesta;
- del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- di avere acquisito da parte della predetta ditta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 36/2023, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- che come previsto dal vigente PIAO del Comune di Venezia nella sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" sono state eseguite con esito favorevole le verifiche circa il possesso da parte del soggetto affidatario dei requisiti previsti dagli articoli 94, 95 e 100 del d.lgs. n. 36/2023;
- dell'avvenuta acquisizione del CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23/06/2011 n. 118;

ATTESO CHE il presente atto rientra tra quelli di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000 e che con la sottoscrizione finale della determinazione dirigenziale è assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni" del Comune di Venezia;

DETERMINA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, a contrarre e ad affidare contestualmente il servizio per la realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia) in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa, precisando quanto segue:
 - a) il fine che si intende perseguire è quello di migliorare il livello prestazionale del CPSM, ampliando la rete principale di monitoraggio;
 - b) l'oggetto del contratto è la realizzazione di una nuova stazione periferica per il controllo del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia);
 - c) il contratto verrà stipulato tramite l'apposita funzione nella piattaforma del MePA e previa sottoscrizione del relativo documento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 36/2023;
 - d) le clausole essenziali sono quelle fissate nel MePA, contenute nella richiesta di offerta con relativo Disciplinare di gara e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché nell'offerta della ditta allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - e) la scelta del contraente è avvenuta mediante Richiesta di Offerta (RdO), ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 n. 4841024 del 18/12/2024 sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) aperta a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Servizi agli Impianti (manutenzione e

riparazione)” (o che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte abbiano conseguito le necessarie abilitazioni) ed in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per l’acquisizione del servizio in oggetto;

- f) il criterio di aggiudicazione utilizzato è stato quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
2. di approvare l’allegato “Riepilogo RdO” (allegato 3) prodotto dal sistema MePA relativo alla RdO, ex art. 71 del d.lgs. 36/2023, n. 4841024 del 18/12/2024, per la realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia);
3. di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta SIAP+MICROS S.p.A. Castello Roganzuolo di San Fior (TV), P.IVA 03520550264 quale miglior offerente;
4. di affidare contestualmente il servizio in oggetto alla ditta SIAP+MICROS S.p.A. Castello Roganzuolo di San Fior (TV), P.IVA 03520550264, per un importo di € 12.480,00 oneri fiscali esclusi, oltre ad IVA nella misura del 22% pari a € 2.745,60, per un importo complessivo di € 15.225,60;
5. di dare atto che la prestazione sarà resa entro 5 giorni lavorativi dall’ottenimento del visto di copertura finanziaria;
6. di prendere atto che, come previsto dal vigente PIAO nella sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza”, prima dell’affidamento sono state eseguite con esito favorevole le verifiche circa il possesso da parte del soggetto affidatario dei requisiti previsti dagli articoli 94, 95 e 100 del d.lgs. n. 36/2023;
7. di impegnare a favore della Ditta SIAP+MICROS S.p.A. Castello Roganzuolo di San Fior (TV), P.IVA 03520550264 (CIGB452E9F5F7), la somma totale di € 15.225,60 (IVA al 22% inclusa);
8. di imputare la spesa complessiva di € 15.225,60 (IVA al 22% inclusa) al capitolo 11522 art. 109 “Beni immobili”, codice gestionale 999 “attrezzature non altrimenti classificate”, NO24059 – “Centro Maree - Interventi di manutenzione straordinaria ai sistemi in uso”, dell’annualità 2024 del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026, spesa finanziata con contributi di Legge Speciale – anno 2024;
9. di dare atto che alla liquidazione della somma dovuta si provvederà con successiva disposizione dirigenziale, su presentazione di regolare fattura elettronica;
10. di incaricare l’Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
11. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N 4 – impianti specifici – tipologia 2 – manutenzione straordinaria su bene esistente”, associando all’impegno il codice di classificazione 042 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
12. di pubblicare la presente determinazione ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l’art. 28 d.lgs. 36/2023;
13. di dare atto che il Dirigente firmatario del presente atto non si trova in situazione di conflitto di interesse, e che con PG/2024/598686 del 05/12/2024 è stata acquisita agli atti la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con riferimento all’affidamento in oggetto da parte del Responsabile del procedimento, dott. Marco Favaro, e che non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al Responsabile dell’istruttoria Ing. Leonardo Boato;
14. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal Direttore dell’Area Economia e Finanza con l’apposizione del visto di regolarità contabile, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09/11/2016;
15. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile reso da parte del Direttore dell’Area Economia e Finanza attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott. Alvise Papa

ALLEGATI:

- 1 – Disciplinare di gara
- 2 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- 3 – Riepilogo RdO

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2700

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 18610/2024 del 16/12/2024 - NON ESECUTIVO "NO24059 - CIG B452E9F5F7 - Determinazione a contrarre e affidamento, ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 e e" "NO24059 - CIG B452E9F5F7 - Determinazione a contrarre e affidamento, ex art. 192 D. Lgs. 267/2000 e ex art 17 D.Lgs. 36/2023, mediante procedura ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sul MePA per la realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia). Impegno di spesa: € 15.225.60 (IVA al 22% inclusa) al bilancio 2024.

autorizzazione Proposta di determina 2700/2024 del 05/12/2024

ref. prenotazione n. 18609/2024 - autorizzazione Proposta di determina 2700/2024

L'impegno di spesa numero 18610/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	15.225,60
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	SIAP+MICROS S.P.A. Cod.Fisc. 03520550264 P.Iva 03520550264	
<i>CIG</i>	B452E9F5F7 CUP	
<i>Opera</i>	10891 - NO24059/000 - Centro Maree - Interventi di manutenzione straordinaria ai sistemi in uso	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1335 - 022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	Totale:	15.225,60

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2024 al 16/12/2024

Stanziamiento di bilancio	30.625.619,71 +
Impegni precedenti	28.667.515,99 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	1.958.103,72 =
Ammontare del presente impegno	15.225,60 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	1.942.878,12 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 16 dicembre 2024

OGGETTO: Realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia) – Disciplinare di Gara

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Venezia – Direzione Generale, Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 (da ora Codice), è il dott. Marco Favaro nella qualità di Responsabile del Servizio Centro Previsione e Segnalazione Maree, Progetti, Sviluppo e Manutenzioni, tel. 041/2748920, e-mail marco.favaro@comune.venezia.it

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

La procedura di gara, art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è espletata tramite Richiesta di Offerta (RdO) aperta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)" o che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte conseguano le necessarie abilitazioni ed in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nel Disciplinare di gara.

Si intendono, pertanto, implicitamente acquisite le regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e quanto riferito nel Bando di riferimento per l'abilitazione dei fornitori e beni per la partecipazione al Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, con i relativi allegati tra le condizioni generali di contratto.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 osservando le indicazioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

OGGETTO DELL'APPALTO E LOTTI

Oggetto della RdO è l'affidamento per la realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea presso la stazione di San Geremia, secondo quanto definito in dettaglio nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. L'importo a base di gara, riferito alla realizzazione della nuova stazione e soggetto a ribasso, ammonta a euro 17.330,00 (IVA esclusa).

L'appalto, in considerazione dell'unicità ed inscindibilità del relativo oggetto, non è suddivisibile in lotti funzionali, ma è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023.

DURATA DELL'APPALTO

Il contratto per la realizzazione della nuova stazione di rilevamento del livello della marea presso la garitta di S. Geremia con il fornitore prescelto avrà durata sino al completamento della realizzazione e messa in funzione come descritto nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: inizierà a decorrere dalla data del Verbale Consegna e si dovrà concludere inderogabilmente entro e non oltre 30 giorni naturali consecutivi. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni viene redatto un Verbale di Ultimazione in contraddittorio e prendono avvio le attività per la verifica di regolare esecuzione per il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, comprensivo dei costi della manodopera e DUVRI, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, sono indicati nella seguente tabella:

OGGETTO		IMPORTI (€)	ASSOGGETTATO AL RIBASSO
1	Fornitura apparecchiature	€ 15.130,00	SI
2	Manodopera	€ 2.200,00	NO
3	costi per la sicurezza da DUVRI	€ 0,00	NO
IMPORTO SOTTOPOSTO A RIBASSO 1		€ 15.130,00	
IMPORTO A BASE DI GARA 1+2		€ 17.330,00	
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento		€ 3.45,00	

L'importo soggetto a ribasso è pari a € 17.330,00 (euro diciassettemilatrecentotrenta,00), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

L'importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel presente Capitolato.

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice, è di € 2.200,00 (euro duemiladuecento,00), pari al 25% dell'importo del servizio per la realizzazione della nuova stazione, è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui alla tabella che precede, ed è stato calcolato sulla base dei valori tabellari di cui al CCNL metalmeccanici e installazione impianti, Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 60/2023 del 13 novembre 2023.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro metalmeccanici e installazione impianti. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto, in considerazione dell'unicità ed inscindibilità del relativo oggetto, non è suddivisibile in lotti funzionali, ma è costituito da un unico lotto, ex art. 58, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

A seguito della stipulazione del contratto il Committente invierà all'Affidatario specifico buono d'ordine relativo alla prestazione del servizio di realizzazione della nuova stazione di rilevamento del livello della marea presso la garitta di S. Geremia per un importo di € 17.330,00, oltre IVA, al quale sarà applicato il ribasso definito in fase di offerta dall'Affidatario.

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di Gara
- Domanda di Partecipazione
- Documento di gara unico europeo (DGUE), redatta ai sensi del DPR 445/2000
- Dichiarazione integrativa a corredo dell'offerta

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013 e ss.mm.ii
- Codice di comportamento interno del Comune di Venezia, approvato con DGC n. 314/2018 e ss.mm.ii.
- Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e ALLEGATI:
 - ALLEGATO A Relazione Tecnica
 - ALLEGATO B Schede dei Siti e dei Rischi specifici
 - ALLEGATO C DUVRI Sez_01_ Informazioni per appaltatore
 - ALLEGATO D DUVRI sez_02_ Stima dei costi
 - ALLEGATO E DUVRI sez_03_ Informazione per il Committente
- Attestazione sopralluogo
- Garanzia a corredo dell'offerta
- Scheda Tecnica supporto IDROMETRO
- Schema installazione staffe per tubo di calma
- Scheda offerta

LUOGO DI ESECUZIONE E SOPRALLUOGO

Il luogo e le modalità di esecuzione del servizio di manutenzione sono dettagliatamente indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

È richiesto tassativamente, a pena esclusione dalla gara, l'effettuazione di specifico sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato attuale del luogo, del locale e dell'impianto interessato dal servizio oggetto dell'appalto, al fine di consentire al concorrente la piena assunzione di responsabilità della propria offerta e della conseguente perfetta conoscenza delle condizioni di servizio richieste. Del sopralluogo sarà rilasciata dal Responsabile del Procedimento, o da suo delegato, idonea attestazione da produrre in sede di Offerta.

A tal fine, si invita a contattare il P.I. Stefano Michielutti nella qualità di Tecnico Referente, tel. 041/2748551, e-mail stefano.michielutti@comune.venezia.it per concordare la data e l'ora del sopralluogo, entro e non oltre il termine perentorio di 2 (due) giorni dalla data di pubblicazione della RdO nel portale del MePA.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione della RdO nel portale del MePA.

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara o sul contenuto della fornitura oggetto di gara, deve essere formulata, entro il termine sopra indicato, tramite

l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il citato sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se ancora non costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

La procedura di gara è aperta a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)" del MePA o che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte conseguano le necessarie abilitazioni ed in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nel Disciplinare di gara.

Sono ammessi a partecipare alla presente gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti, e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Sono altresì ammessi a partecipare alla presente gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 66, comma 1, lett. da a) a g) del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le parti del servizio/della fornitura che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. c), o di cui all'articolo 66, co. 1, lett. g), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio **è escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine dalla stazione appaltante, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T.I. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T.I. o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui agli articoli 68, co. 17 e 97 del Codice dei Contratti.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*"), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi degli articoli 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e purché non rivesta la qualità di mandataria.

REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella dichiarazione sostitutiva del DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Requisito di idoneità professionale

- **Iscrizione** al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro Albo, ove previsto, per l'attività inerente l'oggetto del servizio in affidamento. Tale requisito è richiesto a comprova dell'idoneità tecnica dell'operatore economico concorrente.

Requisito di capacità economica e finanziaria

- **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad euro 100.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell'operatore economico concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- x per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- x per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Requisito di capacità tecnica e professionale

- **Aver svolto** almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto negli ultimi tre anni di importo complessivo non inferiore ad euro 20.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

- i) autocertificazione dei servizi analoghi svolti, con l'indicazione dell'amministrazione/ente contraente, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:

- x originale o copia autentica delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si precisa che la richiesta del fatturato medio annuo e specifico assume particolare importanza al fine di poter selezionare fornitori dotati di:

- capacità economica proporzionata al valore del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato;

- capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione di spesa funzionale al puntuale assolvimento degli obblighi scaturenti dall'affidando servizio con particolare riferimento agli oneri del personale;
- capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un elevato livello qualitativo del servizio.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane citato precedentemente deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Le Abilitazioni previste dalla vigente normativa e richieste per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto devono essere possedute dall'esecutore.

Requisito di capacità economica e finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale citato precedentemente deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisito di capacità tecnica e professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi citato precedentemente richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane citato precedentemente deve essere posseduto:
 - dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) Le Abilitazioni previste dalla vigente normativa e richieste per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto devono essere possedute dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li

costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il RUP richiede per iscritto via PEC al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliario nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in

cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta, a pena di esclusione, è corredata da:

- **una garanzia DIGITALE provvisoria** intestata al Comune di Venezia, come definita dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per € 346,60, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora il concorrente risulti affidatario, con firma digitale del sottoscrittore. Tale dichiarazione non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Venezia P.I. 00339370272 - Intesa San Paolo s.p.a. – **IBAN: IT07Z030690212610000046021** indicando la seguente causale: *cauzione provvisoria relativa alla RdO n. RDO 4841024/2024: Realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia).*
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che

rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste di cui all'art. 117 comma 12 del D.Lgs. 36/2023" pubblicato sul S.O. n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. riportare l'autentica della sottoscrizione, qualora non sottoscritta con firma digitale;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es: marcatura temporale)

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

CONTRIBUTO ALL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La stazione appaltante procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. Il pagamento non registrato nel FVOE ovvero presente ma irregolare potrà essere sanato ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice. In caso in cui il mancato pagamento o la sua regolarizzazione non risultino sanati nel termine che sarà a tal fine assegnato, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. L'offerta e la documentazione ed essa relativa devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MePA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del MePA che consentono di predisporre:

- una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
- una busta virtuale contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MePA.

Il manuale d'uso e le istruzioni presenti sulla piattaforma MePA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dovranno essere caricati sul sistema MePA i seguenti documenti, debitamente sottoscritti con firma digitale secondo le modalità previste dallo stesso MePA:

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello in allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione, è obbligatoriamente redatto in lingua italiana o corredato da traduzione giurata; le linee guida per la compilazione, sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni previste dal Codice, devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal Codice anche per conto dei soggetti elencati nel Codice medesimo, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Dichiarazione integrativa a corredo dell'offerta

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (vedi documenti di gara).

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo o statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato del contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25

del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Garanzia a corredo dell'offerta

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ciascun operatore può assolvere agli obblighi di cui all'art. 53 secondo una delle modalità di seguito indicate:

1. presentazione delle seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
 - di aver costituito garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto per € 346,60;
 - di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario **(La presente dichiarazione non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).**

NB: Tali dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritte digitalmente dovranno riportare gli estremi completi del/i documento/i che comprovano l'avvenuta costituzione della garanzia e l'assunzione dell'impegno a prestare garanzia definitiva ed a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura o essere accompagnata da copia fotostatica del documento di garanzia.

Oppure

2. allegare la fideiussione:
 - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - ovvero, in alternativa,
 - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

NB: Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, anche se sottoscritta digitalmente dal concorrente.

La mancata presentazione delle dichiarazioni o della documentazione sopra riportate ai punti n. 1 e n. 2 ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui

all'art. 101 del Codice – rappresenta causa di esclusione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Per fruire di dette riduzioni il concorrente deve documentare nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Capitolato Speciale d'Appalto

Copia sottoscritta per accettazione del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze debitamente completato SEZIONE 03 Informazioni per il Committente (Anagrafica o organizzazione Ditta).

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà inserire a sistema la propria offerta economica, nella scheda generata automaticamente dal sistema MePA.

L'offerta economica predisposta dal sistema dovrà contenere i seguenti elementi:

- offerta a ribasso sull'importo posto a base di gara, in cifre e in lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; Detti costi, relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 110 del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'invio online dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente; per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata". Qualora, entro il termine previsto, una stessa impresa invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Saranno **esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara i soggetti che non avranno effettuato il sopralluogo prima della presentazione dell'offerta.**

Saranno escluse le offerte provenienti da soggetti che non risultano conformi ai requisiti ed alle condizioni richieste dal presente Disciplinare.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione per l'affidamento potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio nel rispetto di quanto previsto all'articolo 101 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Si assume quale criterio di aggiudicazione, per selezionare le offerte, quello del prezzo più basso di cui all'art. 50 del Codice.

- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente per l'Amministrazione;
- l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti di legge;
- in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio, previo esperimento di tentativo di miglioria.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni per l'affidamento. In primo luogo sarà esaminata la documentazione amministrativa, ammettendo alla procedura soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente avviso. Dopo aver concluso le operazioni per l'affidamento, l'Autorità che presiede la procedura procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto. La proposta di aggiudicazione è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante. La stazione appaltante provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivo alla stipula del contratto, è prevista la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. La verifica della congruità delle offerte si uniforma alle prescrizioni di cui all'articolo 110 del Codice. Questo Punto Ordinate si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto di gara, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non soddisfacenti le relative offerte pervenute. Il preventivo-offerta non sarà impegnativo per questa Amministrazione se non dopo l'avvenuta conferma d'ordine.

STIPULA DEL CONTRATTO

Sulla base delle Offerte inviate dai fornitori, il Punto Ordinate, secondo il criterio di valutazione indicato nella RdO, procederà alla valutazione delle stesse e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RdO. In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto di fornitura del servizio per la realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea presso la stazione di San Geremia con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinate. Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono quelle di cui al presente documento e per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione di gara e documentazione del Bando di abilitazione CONSIP (in particolare Condizioni Generali di Contratto e contenuto del Catalogo elettronico).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a costituire nei modi di legge e prima della stipula del contratto d'appalto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE.

La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Amministrazione ravvisi l'opportunità della diminuzione o soppressione parziale/totale del servizio contemplato dal presente disciplinare, per interventi legislativi o amministrativi o per cause di forza maggiore, si può dare luogo alla risoluzione parziale o totale del contratto.

Qualora l'aggiudicatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare ad altro aggiudicatario in base alla graduatoria di aggiudicazione, l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario.

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'Articolo 122 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia;

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichi la sussistenza, dopo la sottoscrizione del contratto, di uno dei motivi di esclusione previsti dal Codice.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

RINUNCIA DELL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per quanto attiene alla fatturazione, la scrivente Amministrazione provvederà all'invio via PEC del modello relativo alla tracciabilità che dovrà essere debitamente compilato dal fornitore aggiudicatario, sottoscritto digitalmente e restituito via PEC al seguente indirizzo: protezionecivile.centromaree@pec.comune.venezia.it. Una volta ricevuta conferma da parte della Scrivente Amministrazione della correttezza di tale documentazione, il fornitore dovrà procedere all'invio della fattura elettronica secondo la vigente normativa.

Il pagamento del servizio avverrà, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

Vedi anche il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

INDICAZIONE CIG E FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

Vedi anche il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Vedere il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, raccolti presso l'interessato dalla Direzione Generale Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree, Servizio Centro Previsione e Segnalazione Maree, Progetti, Sviluppo e Manutenzioni, è necessario fornire le seguenti informazioni:

Ved anche il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia PEC: protezionecivile.centromaree@pec.comune.venezia.it Tel. 041 2748787 / 041 2748920 – Fax 041 2747978
Responsabile della Protezione dei Dati:	rdp@comune.venezia.it protocollo@pec.comune.venezia.it

B. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

C. Oggetto della attività di trattamento

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: acquisizione dei dati personali, anche particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti e della normativa antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

D. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

F. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

G. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" del Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia.

H. Diritti dell'Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Direzione Generale Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

I. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto,

comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

Ufficio competente: Direzione Generale, Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Leonardo Boato tel. 041-2748583 email leonardo.boato@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento: Dott. Marco Favaro tel. 041-2748920 email marco.favaro@comune.venezia.it

Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: Avv. Marco Mastroianni

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, dell'art. 6 del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.

CITTA' DI
VENEZIA



**Realizzazione di una nuova stazione di
rilevamento del livello della marea nel Canal
Grande presso la confluenza con il Canale di
Cannaregio (garitta S. Geremia)**

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Indice generale

CAPO 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.....	4
Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto.....	4
1.1 – Oggetto dell'appalto.....	4
1.2 – Durata dell'appalto.....	4
1.3 – Individuazione ed ubicazione degli impianti.....	4
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	8
Art. 2 – Effettuazione del servizio – Modalità e tempistiche.....	8
Art. 3 – Referenti dell'Affidatario e del Committente.....	8
CAPO 3 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	9
Art. 4 – Compensi e modalità di pagamento.....	9
4.1 – Compenso per manutenzione.....	9
4.2 – Liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza.....	9
4.3 – Modalità di pagamento.....	9
Art. 5 – Variazioni contrattuali.....	10
CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
Art. 6 – Norme generali di sicurezza.....	10
Art. 7 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....	10
Art. 8 – Piano Operativo di Sicurezza.....	10
Art. 9 – Applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.....	10
CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE.....	11
Art. 10 – Garanzie di esecuzione del contratto.....	11
Art. 11– Polizza assicurativa.....	11
CAPO 6 – MANODOPERA E CONTROVERSIE.....	11
Art. 12 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	11
Art. 13 – Responsabilità dell'Affidatario.....	11
Art. 14 – Ulteriori obblighi dell'Affidatario.....	12
Art. 15 – Procedura di contestazione dell'inadempimento.....	12
Art. 16 – Penali.....	12
Art. 17 – Inadempimenti e risoluzione del contratto.....	12
CAPO 7 – NORME FINALI.....	13
Art. 18 – Cessione di contratto e di credito, subappalto.....	13
Art. 19 – Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 20 – Disposizioni antimafia.....	14
Art. 21 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 22 – Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Protocollo di Legalità".....	14
Art. 23 – Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Codice di comportamento".....	14
Art. 24 – Osservanza del divieto di post-employment.....	15

Art. 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	15
Art. 26 – Riferimenti normativi di rinvio.....	15
Art. 27 – Foro competente.....	15

Allegati

- Allegato A: Relazione tecnica sulla rete mareografica principale per il monitoraggio dei parametri meteomarini e sulla rete ondometrica del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia
- Allegato B: Schede dei siti/rischi specifici
- Allegato C: DUVRI Sezione 01 - Informazione per l'appaltatore
- Allegato D: DUVRI Sezione 02 - Costi della sicurezza

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto

1.1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è l'affidamento per la realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia)

L'importo a base di appalto (IVA esclusa), riferito al servizio soggetto a ribasso, ammonta a € 17.330,00 (IVA esclusa) ed è così suddiviso:

OGGETTO		IMPORTI	ASSOGGETTATO AL RIBASSO
1	Fornitura apparecchiature	€ 15.130,00	SÌ
3	Manodopera	€ 2.200,00	NO*
4	Costi per la sicurezza da DUVRI	€ 0,00	NO
IMPORTO SOTTOPOSTO A RIBASSO 1		€ 15.130,00	
IMPORTO A BASE DI GARA 1+2		€ 17.330,00	
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento		€ 3.450,00	

L'importo soggetto a ribasso è pari a € 17.330,00 (euro diciassettemilatrecentotrenta,00), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

L'importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel presente Capitolato.

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice, è di € 2.200,00 (euro duemila- duecento/00), pari al 25 % dell'importo dei servizi e delle forniture ed è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui alla tabella che precede, ed è stato calcolato sulla base dei valori tabellari di cui al CCNL metalmeccanici e installazione impianti, Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 60/2023 del 13 novembre 2023.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro metalmeccanici e installazione impianti. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto, in considerazione dell'unicità ed inscindibilità del relativo oggetto, non è suddivisibile in lotti funzionali, ma è costituito da un unico lotto, ex art. 58 del D.Lgs. 36/2023.

A seguito della stipulazione del contratto il Committente invierà all'Affidatario specifico buono d'ordine relativo alla prestazione per il servizio della realizzazione nuova stazione di rilevamento di livello della marea presso la stazione di San Geremia per un importo di € 17.330,00, oltre IVA, al quale sarà applicato il ribasso definito in fase di offerta dall'Affidatario.

1.2 – Durata dell'appalto

Il contratto per la realizzazione nuova stazione di rilevamento di livello della marea presso la stazione di San Geremia con il fornitore prescelto avrà durata sino al completamento della realizzazione e messa in funzione con le caratteristiche dettagliate nella Scheda di Offerta: inizierà a decorrere dalla data del Verbale Consegna e si dovrà concludere inderogabilmente entro e non oltre 30 giorni naturali consecutivi.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni viene redatto un Verbale di Ultimazione in contraddittorio e prendono avvio le attività per la verifica di regolare esecuzione per il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'importo degli oneri relativi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è pari a € 0,00 (euro zero,00).

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario, di imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo alle stesse condizioni previste nel contratto originario (Importo lordo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento € 3.450,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti).

1.3 – Individuazione ed ubicazione dell'impianto

Il servizio ha per oggetto la realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea presso la garitta di S. Geremia, posta a Venezia, sul Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio. Il sito di intervento è ubicato nel sito descritto nella scheda Allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2 – Effettuazione del servizio – Modalità e tempistiche

Il servizio per la realizzazione della nuova stazione di rilevamento del livello della marea presso la garitta di S. Geremia dovrà svolgersi nel rispetto dei parametri dettagliati nel presente Capitolato e nei suoi Allegati. Qualsiasi modifica alle modalità di effettuazione del servizio dovrà essere concordata con il Committente.

Il Committente attribuisce al corretto funzionamento dei sistemi di cui si tratta nel presente Capitolato una particolare rilevanza con riferimento alla tutela della cittadinanza.

L'accesso al sito dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste nella relativa scheda Allegato B.

Tutte le attività di cui sopra devono essere effettuate da personale competente e qualificato, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

L'Affidatario si impegna ad eseguire il servizio con proprio personale specializzato ed adeguatamente formato e con le modalità e le tempistiche specificate nel presente Capitolato.

Nel caso di inadempienze da parte dell'Affidatario saranno applicate delle penali come più oltre specificato all'art. 16.

Art. 3 – Referenti dell'Affidatario e del Committente

L'Impresa designerà un Responsabile del Servizio, dotato della necessaria autonomia, che fungerà da referente dell'Amministrazione Comunale per tutti gli aspetti inerenti la gestione del contratto.

Per l'Amministrazione Comunale il servizio sarà gestito dalla Direzione Generale, Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree.

Il Committente provvederà inoltre a nominare il proprio Referente.

CAPO 3 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 4 – Compensi e modalità di pagamento

4.1 – Compenso per fornitura e installazione

Per l'attività di realizzazione nuova stazione di rilevamento di livello della marea presso la stazione di San Geremia, avente durata di 30 gg naturali consecutivi, il Committente corrisponderà all'Affidatario il compenso pari a € 17.330,00 IVA esclusa, cui sarà applicato il ribasso definito in fase di offerta dall'Affidatario.

L'Affidatario provvederà ad emettere fattura per le prestazioni di manutenzione secondo il seguente calendario:

- 1° Fattura 50% Verbale inizio lavori;
- 2° Fattura 40% Verbale fine lavori;
- 3° Fattura 10% Messa in funzione della nuova stazione con integrazione nella rete esistente e collaudo.

4.2 – Liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza

La liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza quantificati nella sezione 02 del DUVRI Allegato D è subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI.

4.3 – Modalità di pagamento

Le fatture in modalità elettronica dovranno essere intestate e riportare alcuni dati obbligatori come di seguito indicato:

INTESTATARIO FATTURA	Comune di Venezia – Direzione Generale, Settore Smart Control Room e Centro Previsione Maree P. IVA: IT00339370272 Codice Fiscale: 00339370272
DATI DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE IN FATTURA	Codice Univoco Ufficio: UFWX64 P. IVA: IT00339370272 Codice CIG:

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità contributiva attraverso il DURC.

Qualora l'Impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, l'Amministrazione Comunale applicherà quanto previsto dall'art. 11, del D.Lgs. 36/2023.

In occasione di ogni pagamento dei compensi di cui ai precedenti punti, verranno dedotti gli eventuali importi derivanti dall'applicazione di penali e le spese sostenute per eventuali ripristini di danni subiti dal Committente a causa dei servizi prestati.

Art. 5 – Variazioni contrattuali

Per eventuali variazioni contrattuali si rinvia a quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs.36/2023.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 6 – Norme generali di sicurezza

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Art. 7 – Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Affidatario è obbligato a fornire al Committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel presente Capitolato.

Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Eventuali interventi sugli impianti (elettrici, informatici, diffusione acustica, di radio-comunicazione, ecc.), eseguiti durante la manutenzione di ripristino, che comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X, rientreranno nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 - Cantieri temporanei e mobili.

L'Affidatario è inoltre obbligato al rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge 13/08/2010, n. 136, relativi, in particolare, al controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali ed alla identificazione degli addetti nei cantieri.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale dell'Affidatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

Art. 8 – Piano Operativo di Sicurezza

L'Affidatario, è tenuto a predisporre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza.

Art. 9 – Applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Le informazioni dovute all'appaltatore, in applicazione all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, per l'esecuzione del servizio di manutenzione di ripristino, sono fornite tramite le schede rischi specifici (Allegato B) dei siti che fanno parte integrante e sostanziale della sez. 01 del DUVRI. Ogni scheda, relativa a ciascun singolo sito, riporta i rischi trasmissibili esistenti nei siti nei quali vengono effettuate le manutenzioni.

Le schede contengono le misure di prevenzione e protezione adottate e le disposizioni comportamentali da rispettare al fine di eliminare o ridurre al minimo rischi.

La sez. 02 del DUVRI quantifica i costi per la sicurezza da interferenza, ovvero i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Tali costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

L'Affidatario dovrà fornire al Committente entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le informazioni sui rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto.

La definizione delle modalità esecutive è oggetto di confronto tra Committente, datori di lavoro delle sedi oggetto di appalto e datore di lavoro della ditta appaltatrice. Pertanto il Committente promuoverà, prima della firma del contratto, una riunione di cooperazione e coordinamento tra tutti i suddetti soggetti, a seguito della quale verrà elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). Tale documento verrà allegato al contratto di appalto.

Nella fase di cooperazione e coordinamento l'Affidatario potrà formulare, anche sulla base della propria esperienza, proposte integrative che ritiene possano meglio garantire la sicurezza del lavoro. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ai costi della sicurezza individuati dal Committente.

Il DUVRI è sottoscritto dal Committente, dai datori di lavoro dei diversi siti e dall'Affidatario.

Se nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero manifestarsi variazioni nelle attività lavorative tali da comportare rischi interferenziali non precedentemente valutati, il Committente organizzerà ulteriori riunioni di coordinamento e cooperazione con tutti i soggetti firmatari del DUVRI, apportando allo stesso documento le variazioni ritenute opportune.

L'integrazione deve essere sottoscritta per accettazione dal Committente, dai datori di lavoro dei diversi siti e dall'Affidatario e costituirà un'integrazione degli atti contrattuali.

La liquidazione dei costi per la sicurezza è subordinata all'effettiva attuazione delle misure individuate nella Sez. 02 del DUVRI.

In applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'Affidatario si obbliga ad osservare le norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi richiesti e per assicurare l'incolumità delle persone addette ai lavori.

L'Affidatario deve garantire che tutto il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto sia adeguatamente formato ai sensi di quanto definito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori. Gli adempimenti in materia di costi della sicurezza "aziendali", di cui al D.Lgs. 81/2008 (ad esempio costi per informazione e formazione, fornitura DPI, sorveglianza sanitaria, redazione DVR, ecc.) sono a carico dell'Affidatario. Tali costi devono essere indicati in fase di offerta e devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di

offerta.

CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 10 – Garanzie di esecuzione del contratto

Ai sensi degli articoli 117 e 53 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5 per cento dell'importo contrattuale

Art. 11– Polizza assicurativa

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso Affidatario quanto del Committente e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto della presente gara ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine l'Affidatario dovrà essere in possesso, a far data dall'inizio del servizio, di una polizza assicurativa con primario Istituto Assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l'Impresa possa arrecare al Committente, ai lavoratori e collaboratori della stessa, nonché a terzi.

CAPO 6 – MANODOPERA E CONTROVERSIE

Art. 12 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.Lgs.36/2023. L'Affidatario deve trasmettere al Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Deve altresì trasmettere, su richiesta del Committente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 13 – Responsabilità dell'Affidatario

Fermo restando che ogni responsabilità inerente alla gestione dei servizi e lavori oggetto del presente Capitolato fa interamente carico all'Affidatario, i danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Affidatario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali di cui al successivo art.16.

L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra il Committente ed il Responsabile del Servizio per l'Affidatario.

A tale scopo saranno comunicate al Responsabile del Servizio, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora Il Responsabile del Servizio non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo.

A seguito dell'accertamento verrà redatto un atto di constatazione di danno.

Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'Affidatario e dell'eventuale applicazione di penali.

Art. 14 – Ulteriori obblighi dell'Affidatario

L'accesso ai siti oggetto di manutenzione da parte dei tecnici dell'Affidatario dovrà sempre essere effettuato secondo le modalità prescritte nelle schede allegate al presente Capitolato e nel pieno rispetto delle attività eventualmente in corso di svolgimento nei siti medesimi. Ciò con particolare riferimento ai siti di proprietà di terzi per i quali è richiesta l'osservanza di eventuali regolamenti interni.

L'Affidatario si impegna a far osservare ai propri lavoratori la massima riservatezza e a non divulgare il contenuto di qualsiasi documento relativo al Committente di cui dovessero venire in possesso in ragione dell'attività svolta o che dovessero inavvertitamente leggere nei luoghi dove effettuano il servizio.

Eventuali attività di manutenzione che possano recare disturbo alla popolazione (ad es. produzione di rumore) dovranno essere effettuate in tempi e modalità tali da rientrare nei limiti ammessi dalla legge e dalle disposizioni dell'Amministrazione locale in materia.

Art. 15 – Procedura di contestazione dell'inadempimento

Per verificare la regolarità del servizio, il Committente si riserva di effettuare gli accertamenti opportuni.

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa aggiudicataria a norma di legge, di regolamento o delle

clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio saranno contestati per iscritto dal Committente al Responsabile del Servizio dell'Affidatario. Il Responsabile del Servizio dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni al Committente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla predetta comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Committente applicherà le penali previste dal successivo art. 16.

Art. 16 – Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno verificatosi a causa di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti saranno applicate le penali calcolate in misura pari all'uno per cento dell'ammontare netto contrattuale (complessivamente in valore non superiore al 10%) nelle modalità di seguito elencate:

- per ogni giorno di ritardo sulla tempistica prevista per la realizzazione della stazione;

Inoltre sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento o grave negligenza rispetto alla normativa sulla sicurezza.

Sarà, altresì, applicata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre all'addebito delle spese sostenute per eventuali riparazioni, in caso di danni arrecati nell'espletamento del servizio.

Qualora in corso di esecuzione del contratto l'Affidatario utilizzi personale assunto non regolarmente, fatte salve le norme di legge in materia, l'Amministrazione Comunale applicherà, per una prima infrazione rilevata, una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni persona non in regola e, per le infrazioni successive, una penale di importo doppio.

Il Committente procederà a trattenere il valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture.

Art. 17 – Inadempimenti e risoluzione del contratto

Il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:

- per inadempimenti o gravi negligenze rispetto alla normativa sulla sicurezza da parte dell'Affidatario;
- per mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto regolarmente;
- superamento del massimale previsto dalla vigente normativa per l'applicazione delle penali (somma di penali che superi il 10% dell'importo netto contrattuale);
- grave inadempimento delle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- mancata regolarizzazione da parte dell'Affidatario degli obblighi previdenziali e contributivi del personale;
- grave inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale.

La risoluzione del contratto prevista nei commi precedenti diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che il Committente darà all'Affidatario a mezzo e-mail.

La risoluzione dà altresì diritto al Committente di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

CAPO 7 – NORME FINALI

Art. 18 – Cessione di contratto e di credito, subappalto

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto all'art. 124 del D.Lgs.36/2023 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 del D.Lgs.36/2023.

Il servizio potrà essere subappaltato entro il limite dell'importo contrattuale, secondo il disposto e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs.36/2023 al quale espressamente si rinvia. Il concorrente che intenda

subappaltare a terzi parte dei lavori dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare.

È fatto obbligo all'Affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di subappaltatori, copia delle relative fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 7 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 ed è responsabile in solido dell'osservanza, da parte dei subappaltatori delle norme, delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno verificati in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. L'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Art. 20 – Disposizioni antimafia

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del rapporto contrattuale del servizio di cui al presente capitolato sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

A tal fine l'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 21 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di

appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13/08/2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Art. 22 – Osservanza delle disposizioni contenute nel "Protocollo di Legalità"

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare il "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto. In particolare è consapevole di doversi impegnare a dare comunicazione tempestiva al Comune di Venezia e alla Prefettura di Venezia, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il Comune di Venezia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P..

Art. 23 – Osservanza delle Disposizioni contenute nel "Codice di comportamento"

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente documento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici) ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso decreto, nonché quelli previsti nel "Codice di comportamento interno", approvato con DGC n.314/2018 e ss.mm.ii., che si applicano anch'essi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso DPR n.62/2013.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii., copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, per una sua più completa e piena conoscenza e copia del "Codice di comportamento interno", approvato con DGC n.314/2018.

L'impresa si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 16/04/2013, n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, la contesterà per iscritto all'Appaltatore, assegnando un termine non superiore ai dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 24 – Osservanza del divieto di post-employment

Ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore si impegna ad osservare il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione Comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti dell'appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 25 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 26 – Riferimenti normativi di rinvio

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e del Codice Civile.

Art. 27 – Foro competente

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Venezia, anche agli effetti

del R.D. 30/10/1933, n. 1611.

Riepilogo documenti presentati relativo a:

Numero RDO: 4841024

Nome RDO: Realizzazione di una nuova stazione di rilevamento del livello della marea nel Canal Grande presso la confluenza con il Canale di Cannaregio (garitta S. Geremia)

Lotto di riferimento: 1 - Nome lotto

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: SIAP+MICROS S.P.A.

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
03520550264	SIAP+MICROS S.P.A.

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
P_1002134987.pdf.p7m	Si allega garanzia provvisoria	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Domanda Partecipazione.pdf.p7m	Si allega Domanda di partecipazione	Domanda Partecipazione	valida
Verbale_sopralluogo.pdf	Si allega Verbale di sopralluogo	Attestato Sopralluogo	con errori
Offerta.pdf.p7m	Si allega scheda offerta	Scheda offerta	valida
DGUE.pdf.p7m	Si allega DGUE	DGUE	valida
Dichiarazione integrativa a corredo offerta.pdf.p7m	Si allega Dichiarazione Integrativa a corredo dell'offerta	Dichiarazione integrativa a corredo offerta	valida
ALLEGATO E DUVRI sez_03_informazione_per_committente.pdf.p7m	Si allega Allegato E	ALLEGATO E DUVRI sez_03_informazione_per_committente	valida
Disciplinare di Gara.pdf.p7m	Si allega Disciplinare di gara	Disciplinare di Gara	valida
ALLEGATO A Relazione Tecnica sulla Rete Principale Mareografica.pdf.p7m	Si allega Allegato A	ALLEGATO A Relazione Tecnica sulla Rete Principale Mareografica	valida

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale Rete Mareografica.pdf.p7m	Si allega Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale	Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale Rete Mareografica	valida
ALLEGATO B Scheda del sito_ Rischi specifici.pdf.p7m	Si allega Allegato B	ALLEGATO B Scheda del sito_ Rischi specifici	valida
ALLEGATO C DUVRI Sez_01_ Informazioni per appaltatore.pdf.p7m	Si allega Allegato C	ALLEGATO C DUVRI Sez_01_ Informazioni per appaltatore	valida
Dichiarazione_ Sostitutiva_ Di_ Partecipazione_ SIA P+MICROS_ S.P.A. _T1859651.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
ALLEGATO D DUVRI sez_02_ Stima dei costi. pdf.p7m	Si allega Allegato D	ALLEGATO D DUVRI sez_02_ Stima dei costi	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: B452E9F5F7

Base d'asta/valore: 17330€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata

Offerta Economica

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
OE_NG4841024_L1_NP1859651.pdf.p7m	OE_NG4841024_L1_NP1859651.pdf.p7m	Offerta economica di Sistema	valida

Informazioni concorrente

Denominazione concorrente: E.T.G.

Forma di partecipazione: Singolo operatore economico

1 operatore economico

Operatori economici:

PIVA/Altro identificativo	Ragione sociale/Denominazione
01914740483	E.T.G.

Documentazione amministrativa

Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
14.ETG.certificazioni_ISO.pdf.p7m	14.ETG.certificazioni_ISO sottoscritto	Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione	con errori
13. CONTRATTO_DI_ASSICURAZIONE_BENEFICIARIO.pdf.p7m	13. CONTRATTO_DI_ASSICURAZIONE_BENEFICIARIO sottoscritto	Cauzioni provvisorie e documentazione a corredo	con errori

Documentazione amministrativa di gara

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
9.ETG.Dichiarazione integrativa a corredo offerta.pdf.p7m	9.ETG.Dichiarazione integrativa a corredo offerta sottoscritto	Dichiarazione integrativa a corredo offerta	valida
8.ETG.DGUE.pdf.p7m	8.ETG.DGUE sottoscritto	DGUE	valida
12.Scheda offerta.pdf.p7m	12.Scheda offerta sottoscritta	Scheda offerta	valida
15.3ETG. Comune_Venezia. stazione_Canal_Grande.pdf.p7m	15.3ETG.Comune_Venezia. stazione_Canal_Grande sottoscritto	Scheda Tecnica CENTRALINA	valida
11.ETG. domanda_partecipazione.pdf.p7m	11.ETG.domanda_partecipazione sottoscritto	Domanda Partecipazione	valida
6.ETG - Attestato Sopralluogo.pdf.p7m	6.ETG - Attestato Sopralluogo sottoscritto	Attestato Sopralluogo	valida
7.Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale Rete Mareografica.pdf.p7m	7.Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale Rete Mareografica sottoscritto	Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale Rete Mareografica	valida

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
ALLEGATO A Relazione Tecnica sulla Rete Principale Mareografica.pdf.p7m	ALLEGATO A Relazione Tecnica sulla Rete Principale Mareografica sottoscritto	ALLEGATO A Relazione Tecnica sulla Rete Principale Mareografica	valida
3.ALLEGATO C DUVRI Sez_01_ Informazioni per appaltatore.pdf.p7m	3.ALLEGATO C DUVRI Sez_01_ Informazioni per appaltatore sottoscritto	ALLEGATO C DUVRI Sez_01_ Informazioni per appaltatore	valida
ALLEGATO B Scheda del sito_ Rischi specifici.pdf.p7m	ALLEGATO B Scheda del sito_ Rischi specifici sottoscritto	ALLEGATO B Scheda del sito_ Rischi specifici	valida
10.Disciplinare di Gara.pdf.p7m	10.Disciplinare di Gara sottoscritto	Disciplinare di Gara	valida
5.ETG. DUVRI_sez_03_informazione_per_committente.pdf.p7m	5.ETG. DUVRI_sez_03_informazione_per_committente sottoscritto	ALLEGATO E DUVRI sez_03_informazione_per_committente	valida
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_E.T.G._T1890715.pdf.p7m	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione	valida
4.ALLEGATO D DUVRI sez_02_Stima dei costi.pdf.p7m	4.ALLEGATO D DUVRI sez_02_Stima dei costi sottoscritto	ALLEGATO D DUVRI sez_02_Stima dei costi	valida

Documentazione amministrativa di lotto

Nessuna documentazione presente

Lotti scelti e offerte

1 lotti scelti

Lotto 1 - Nome lotto

CIG: B452E9F5F7

Base d'asta/valore: 17330€

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo

Stato di compilazione dell'offerta: Compilata


Offerta Economica

Nome documento	Descrizione	Tipologia documento	Esito verifica firma
OE_NG4841024_L1_NP1890715.pdf.p7m	OE_NG4841024_L1_NP1890715.pdf.p7m	Offerta economica di Sistema	valida


[← TORNA INDIETRO](#)

 **RIEPILOGO RDO**


 **RICHIESTE CHIARIMENTI**

 **COMUNICAZIONI**

 **OFFERTE PRESENTATE**

 **ESAME OFFERTE**

 **ESCLUDI/AMMETTI
CONCORRENTI**

 **AGGIUDICAZIONE**

Aggiudicazione

Consulta la graduatoria e procedi con l'aggiudicazione.

Valore: 17330 €

Denominazione concorrente ▲	Valore complessivo offerta	Punteggio complessivo	Stato aggiudicazione	Aggiudica/revoca
E.T.G.	13540,00	-	-	
SIAP+MICROS ...	12480,00	-	Proposto per l'aggiudicazione	AGGIUDICA

Mostra risultati

10 

2 Risultati

<< < 1 > >>



AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Prov.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
B1 ICM	Centro Previsione e Segnalazioni Maree	93	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2024- quota A	PDD-2700/2024	Impegnato	E 15.225,60	29-34